

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO SOCIETARIO
02	DISPOSIZIONI GENERALI
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Consolidato - Nazionale - Esercizio dell'opzione
05	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi
06	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	AGEVOLAZIONI
07	START UP INNOVATIVE - Aspetti fiscali
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
10	Leggi In evidenza

DISPOSIZIONI GENERALI

Obbligo degli amministratori di società di comunicare una PEC al Registro delle imprese - Novità del DL 159/2025

Con i commi 3 e 4 dell'[art. 13](#) del DL 159/2025 il Governo tenta di porre fine alle incertezze che hanno caratterizzato l'obbligo di comunicare una PEC da parte degli amministratori di "imprese costituite in forma societaria", sancito dall'[art. 1](#) co. 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

In particolare:

- si precisa che tale obbligo, da parte degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese, è da adempiere entro il 31.12.2025 (e, in ogni caso, è da rispettare all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico) e non può essere assolto comunicando la PEC dell'impresa ([art. 13](#) co. 3 lett. b) del DL 159/2025);
- si sostituisce il riferimento agli "amministratori", quali destinatari dell'obbligo, con quello "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione" ([art. 13](#) co. 3 lett. a) del DL 159/2025);
- si stabilisce che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (erroneamente collocato in un inesistente comma 5) si applica l'[art. 16](#) co. 6-bis del DL 185/2008 convertito, dedicato alle conseguenze correlate alle violazioni dell'obbligo di comunicazione della PEC da parte delle imprese costituite in forma societaria ([art. 13](#) co. 4 del DL 159/2025).

Dubbi applicativi

Le ultime due novità sollevano alcune incertezze.

La prima crea un evidente disallineamento rispetto al fatto che gli amministratori debbano collocarsi in "imprese costituite in forma societaria", nel cui contesto esistono realtà prive di tali figure. Si pone, infatti, un problema di coordinamento non solo nelle società di persone, ma anche con la disciplina delle srl, dove, diversamente da quanto accade nelle spa con modello tradizionale di governance, in alternativa all'amministratore unico e al CdA, l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia affidata a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente (ex [art. 2475](#) co. 3 c.c.). Non è possibile, quindi, ravvisare né un amministratore unico, né, tanto meno, un amministratore delegato o un presidente del CdA.

Dall'applicazione dell'[art. 16](#) co. 6-bis del DL 185/2008 convertito, invece, sembra derivare che:

- con riguardo alle imprese in forma societaria di nuova costituzione, anche la mancata indicazione della PEC dell'amministratore unico, dell'amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del CdA, sia causa di sospensione della domanda in attesa della necessaria integrazione;
- per le imprese già esistenti, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31.12.2025 implica l'applicazione della sanzione prevista dall'[art. 2630](#) c.c. in misura raddoppiata e l'assegnazione d'ufficio all'amministratore di una PEC.

art. 1 co. 860 L. 30.12.2024 n. 207

art. 13 DL 31.10.2025 n. 159

art. 5 DL 18.10.2012 n. 179

Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2025 - "La PEC degli amministratori è esclusiva e va comunicata entro la fine dell'anno" - Meoli

Guide Eutekne - Impresa e società - "PEC degli amministratori" - Meoli M.

Scheda n. 1239.08 in Agg. 10/2025 - "Obbligo di PEC per gli amministratori" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2025 - "Il MIMIT rinvia solo la comunicazione della PEC degli amministratori" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 26.9.2025 - "Comunicazione della PEC senza termine per le società già costituite al 1° gennaio 2025" - Meoli

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Contributi concessi per l'acquisto di beni strumentali - Modalità di imposizione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.11.2025 n. 277)

Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. [277](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina dei contributi in conto impianti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alla luce del nuovo principio di omnicomprensività.

Quadro normativo di riferimento

L'[art. 54](#) co. 1 del TUIR (inserito dall'[art. 5](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024) dispone che, quali componenti positivi, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. principio di "omnicomprensività").

Sulla base delle precisazioni rese con riferimento all'analoga definizione di reddito di lavoro dipendente (si veda la C.M. 23.12.97 n. [326](#), § 2.1), dovrebbero quindi rilevare tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all'attività:

- anche se non provenienti direttamente dal committente;
- indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra prestazione di lavoro autonomo e le somme e i valori percepiti.

È stata, in pratica, introdotta anche nel reddito di lavoro autonomo una norma di chiusura che permette di assoggettare a imposizione le sopravvenienze attive.

Non concorrono, invece, alla formazione del reddito ([art. 54](#) co. 2 del TUIR):

- i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

Ai sensi dell'[art. 6](#) co. 1 del DLgs. 192/2024, le disposizioni dell'[art. 5](#) dello stesso DLgs. (e, quindi, anche il principio in commento) si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. [192/2024](#)), fatte salve le eccezioni espressamente previste.

Si ricorda che, nel previgente contesto normativo, concorrevano a formare il reddito di lavoro autonomo:

- i compensi, vale a dire i corrispettivi percepiti a titolo di remunerazione dell'attività professionale;
- i proventi di natura straordinaria, quali le plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali e i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Le sopravvenienze attive, invece, erano escluse dal reddito di lavoro autonomo, sebbene in alcuni interventi di prassi si fosse sostenuto che, per ragioni di simmetria impositiva, il rimborso di spese che avevano concorso alla formazione del reddito sotto forma di costo deducibile dovesse ugualmente essere assoggettato a imposizione (cfr. la ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2010 n. [106](#)).

Caso oggetto di interpello

Il caso esaminato dalla risposta [277/2025](#) riguarda un professionista che:

- nel 2022, ha acquistato alcune attrezzature, ammortizzate a partire dallo stesso anno;
- nel 2025, ha percepito un contributo in conto impianti relativo agli stessi beni.

Vengono domandate all'Amministrazione finanziaria le modalità di imposizione della fattispecie, tra le seguenti alternative:

- imposizione del contributo in conto impianti ricevuto nel 2025 interamente in tale anno (e, per quanto non specificato nell'istanza, deduzione delle quote di ammortamento al lordo del contributo);
- tassazione nel 2025, come sopravvenienza attiva, della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-2024 e riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui.

Orientamento dell'Agenzia delle Entrate

Ad avviso dell'Agenzia, se i contributi in conto impianti sono percepiti nel medesimo periodo d'imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui gli stessi si riferiscono, per il calcolo degli ammortamenti il costo di acquisto di tale bene va assunto al netto dei medesimi, in conformità alla nozione (non modificata) di "costo effettivamente sostenuto" (ex [art. 54](#) co. 1 del TUIR).

Posto che, nel caso di specie, pur riferendosi all'acquisto di attrezzature il cui costo è stato sostenuto nel 2022 e il cui ammortamento è iniziato nel medesimo anno, il contributo è stato incassato nel 2025, al fine di riprendere a tassazione le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, nel 2025 occorre rilevare una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra:

- le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024;
- le quote di ammortamento che invece sarebbero state deducibili assumendo, dall'inizio dell'ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.

Dal 2025, gli ammortamenti deducibili devono invece essere calcolati sulla base del costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi percepiti.

Si ricorda che, nel previgente contesto normativo, la ris. Agenzia Entrate 22.10.2001 n. [163](#) aveva precisato che i contributi a fondo perduto ricevuti dai professionisti non costituivano componente positivo del reddito di lavoro autonomo, in quanto non potevano essere considerati "compensi" ex [art. 54](#) del TUIR. In particolare, la risoluzione aveva preso in esame il trattamento dei contributi ricevuti per l'acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, c.d. "prestito d'onore" (ex [art. 9-septies](#) co. 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. [608/96](#), ora abrogato).

La stessa ris. [163/2001](#) aveva però affermato che le spese coperte dai contributi, in quanto non effettivamente sostenute (ex [art. 54](#) co. 1 del TUIR), non potevano essere dedotte dall'esercente arti e professioni.

art. 54 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.11.2025 n. 277

Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2025 - "Beni dei professionisti ammortizzati al netto dei contributi ricevuti" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 4.11.2025, p. 40 - "Contributo conto impianti in ritardo, va tassata la sopravvenienza attiva" - Gavelli

Italia Oggi del 4.11.2025, p. 26 - "Autonomi, contributo conto impianti è tassabile" - Renda - Stancati Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Redditi di lavoro autonomo - Compensi" - Fornero L., Valente G.

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Consolidato - Nazionale - Esercizio dell'opzione - Interruzione anticipata dell'opzione - Attribuzione delle perdite - Modalità \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2025 n. 282\)](#)

Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul criterio di attribuzione delle perdite fiscali in caso di:

- rinnovo tacito dell'opzione per il consolidato fiscale ex [artt. 117](#) e ss. del TUIR;
- interruzione del regime che si verifica nel primo periodo di imposta di rinnovo.

Opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale

L'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale:

- può essere esercitata dai soggetti che possiedono le caratteristiche previste dall'[art. 117](#) del TUIR;
- presuppone l'identità dell'esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello della consolidante, nonché l'elezione di domicilio, a cura di ogni consolidata, presso la consolidante, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;
- è vincolante per tre esercizi sociali.

Inoltre, l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI) presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione ([art. 119](#) co. 1 lett. d) del TUIR).

Modifica del criterio di attribuzione delle perdite in sede di rinnovo automatico

Secondo l'[art. 117](#) co. 3 del TUIR, al termine di ciascun triennio, l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale nazionale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che non si eserciti la revoca dell'opzione.

In sede di rinnovo tacito il soggetto consolidante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'[art. 124](#) co. 4 del TUIR, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, comunicandolo nel quadro OP della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione.

In questo modo, il criterio applicabile in caso di interruzione o di revoca diventa l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza tenere conto di alcuna stratificazione nella formazione delle stesse, anche nel caso in cui sia stato *medio tempore* modificato il criterio di attribuzione (in questo senso, si veda anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. [129](#)).

Interruzione del regime nel primo periodo di imposta di rinnovo

Con riferimento al caso della risposta n. [282/2025](#), il regime della tassazione di gruppo relativo al triennio 2022-2023-2024 si è rinnovato tacitamente (ossia, automaticamente) anche per il triennio 2025-2026-2027 a decorrere dall'1.1.2025, in assenza di revoca.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, questo implica che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue che il soggetto consolidante manifesta in occasione del rinnovo tacito (per il 2025) risulta pienamente efficace.

Non viene dunque considerato un impedimento la circostanza che il regime del consolidato si interrompa nel corso del primo periodo d'imposta di rinnovo (2025), in quanto si afferma che *"la possibilità di modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue e la conseguente efficacia della stessa richiedono solamente che sia configurabile il rinnovo (tacito) dell'opzione per la tassazione di gruppo e, dunque, l'efficacia dell'opzione, anche per il successivo triennio, del consolidato in essere"*.

Pertanto, si conclude che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue avvenuta in occasione del rinnovo tacito per il triennio 2025-2026-2027 risulta efficace pur interrompendosi il regime di tassazione di gruppo nel corso del primo esercizio del triennio (2025) successivo al rinnovo.

Poiché non era disponibile il modello REDDITI 2025, limitatamente al caso di specie, si ritiene valida la modifica del criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato fiscale, avvenuta attraverso la presentazione, nel febbraio 2025, del modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap".

Tuttavia, si deve comunque indicare la modifica del criterio in parola nel quadro OP della dichiarazione modello REDDITI SC 2025.

art. 117 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.11.2025 n. 282

Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2025 - "Fine del consolidato con perdite da attribuire secondo l'ultimo criterio comunicato" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 5.11.2025, p. 39 - "Consolidato, sì al cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito" - Germani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Consolidato nazionale - Esercizio dell'opzione" - Sanna S.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Collegamento tra strumenti di pagamento e strumenti di rilevazione dei corrispettivi - Attuazione delle disposizioni della L. 207/2024 (prov. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470)

Con il provvedimento 31.10.2025 n. [424470](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.

Si tratta di un obbligo introdotto, con decorrenza dall'1.1.2026, dall'[art. 1](#) co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), con finalità di contrasto all'evasione fiscale.

Modalità di collegamento tra gli strumenti

Contrariamente a quanto inizialmente prospettato, l'adempimento dell'obbligo non richiederà un collegamento fisico tra gli strumenti, ma soltanto un abbinamento "logico" tra gli stessi.

Nello specifico, per quanto concerne i registratori telematici, l'abbinamento andrà eseguito mediante il nuovo servizio *web* che sarà reso disponibile nell'area riservata del portale Fatture e corrispettivi, che consentirà di registrare la matricola di ogni apparecchio (già censito e attivato) in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati.

Per agevolare il contribuente, sarà visualizzato l'elenco degli strumenti di pagamento di cui risulta titolare, in base alle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari.

Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati ovvero tramite un soggetto con delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate, invece, il collegamento potrà avvenire all'interno della medesima procedura.

Da quanto si legge nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento, le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all'inizio del mese di marzo 2026. La data sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Termini per il collegamento degli strumenti

Per l'adempimento dell'obbligo, nella fase iniziale, è prevista una tempistica differenziata in base alla data di disponibilità degli strumenti di pagamento. In particolare:

- per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell'esercente nel mese di gennaio 2026 e per i quali in tale mese è già in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio *web*;
- a regime, invece, e quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento, ed entro l'ultimo giorno di tale mese. Le medesime regole valgono in caso di variazione degli strumenti già registrati.

Memorizzazione dei dati di pagamento

L'[art. 2](#) co. 3 del DLgs. 127/2015, come modificato dall'[art. 1](#) co. 74 della L. 207/2024, prevede, oltre all'obbligo di collegamento appena illustrato, che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici.

Con il provvedimento in esame viene precisato che:

- la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
- i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.

art. 1 co. 74 L. 30.12.2024 n. 207

art. 2 co. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 127

Provvedimento Agenzia Entrate 31.10.2025 n. 424470

Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2025 - "Dal 2026 collegamento obbligatorio tra corrispettivi IVA e pagamenti elettronici" - Cosentino

Italia Oggi del 4.11.2025, p. 25 - "Pos in nero, il 15% si è adeguato" - Mandolesi

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2025 - "Dal 2026 rilevazione integrata di corrispettivi IVA e pagamenti elettronici" - Cosentino

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Corrispettivi telematici" - Cosentino C.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Soggetti non solari - Termini di adesione - Criteri (risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2025 n. 284)

Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. [284](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato i criteri per individuare i termini di adesione al concordato preventivo biennale e al collegato regime del ravvedimento, nel caso in cui il contribuente sia un soggetto con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Termini di adesione al CPB

Per quanto riguarda i termini di adesione al CPB, l'[art. 9](#) co. 3 del DLgs. 13/2024 prevede che il contribuente possa aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Per il primo anno di applicazione dell'istituto, l'adesione al CPB poteva essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, vale a dire entro il 31.10.2024, per i soggetti solari; il termine, ai soli fini dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, era stato successivamente prorogato al 12.12.2024.

In tale scenario si colloca la richiesta di chiarimenti oggetto di interpello, formulata da parte di un contribuente con esercizio sociale che termina il 30 giugno di ogni anno.

In questo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, la proposta di CPB per il primo biennio di applicazione viene elaborata tenendo conto del periodo d'imposta chiuso il 30.6.2024; l'adesione al CPB doveva quindi essere perfezionata entro il 30.4.2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta concluso nel 2024).

Termini di adesione al regime del ravvedimento

Il regime del ravvedimento 2018-2022 è espressamente riservato, secondo quanto previsto dall'[art. 2-quater](#) co. 1 del DL 113/2024, ai soggetti ISA che "aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale"; con l'[art. 7-bis](#) co. 2 del DL 155/2024 l'accesso alla sanatoria era stato esteso anche ai contribuenti che avevano accettato la proposta di CPB entro il 12.12.2024.

Per il regime del ravvedimento 2018-2022, quindi, il legislatore aveva optato per l'utilizzo di termini di adesione al CPB fissi, senza indicare termini generali legati al momento di chiusura dell'esercizio; un'interpretazione letterale della norma poteva portare a ritenere che i contribuenti, che non avessero aderito al CPB al più tardi entro il 12.12.2024, sarebbero stati esclusi dalla sanatoria in commento per mancato rispetto delle condizioni indicate al citato [art. 2-quater](#) co. 1 del DL 113/2024.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente, con esercizio chiuso al 30.6.2024, poteva aderire al regime del ravvedimento 2018-2022 con il versamento di quanto dovuto entro il 31.3.2025, con perfezionamento della sanatoria condizionato alla successiva adesione al CPB, da esprimersi nella dichiarazione presentata entro il 30.4.2025.

art. 2 quater co. 1 DL 9.8.2024 n. 113

art. 9 co. 3 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.11.2025 n. 284

Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2025 - "Rapporti più chiari tra adesione al CPB e sanatoria per i soggetti non solari" - Girinelli - Rivetti

*Il Sole - 24 Ore del 5.11.2025, p. 39 - "Ravvedimento speciale con ingresso anticipato" - Pegorin - Ranocchi Italia
Oggi del 5.11.2025, p. 34 - "Un concordato con più scadenze" - Poggiani*

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" - Girinelli A., Rivetti P.

Agevolazioni

START UP INNOVATIVE

Aspetti fiscali - Detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative "ordinaria" e in "de minimis" - Principio di alternatività (risposta a interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. 5-04587)

Con la risposta a interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. [5-04587](#), sono stati forniti dei chiarimenti in merito al rapporto di alternatività tra la detrazione IRPEF per investimenti in *start up* innovative "ordinaria" ex [art. 29](#) del DL 179/2012 e quella in regime "*de minimis*" del 50% ex [art. 29-bis](#) del DL 179/2012.

Detrazione "ordinaria"

L'[art. 29](#) del DL 179/2012 prevede una detrazione ai fini IRPEF pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle *start up* innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui.

L'agevolazione "ordinaria" spetta fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna *start up* innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla *start up* innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo ([art. 4](#) co. 7 del DM 7.5.2019).

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dall'agevolazione (cfr. [art. 6](#) del DM 7.5.2019)

Detrazione in regime "de minimis"

L'[art. 29-bis](#) del DL 179/2012 prevede che, in alternativa alla detrazione ordinaria del 30% di cui al citato [art. 29](#) del DL 179/2012, è riconosciuta una detrazione IRPEF, inizialmente pari al 50% e dal 2025 pari al 65%, della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start up* innovative, nel rispetto dei limiti del regime "*de minimis*" (si vedano l'[art. 38](#) co. 8 del DL 34/2020 e il DM [28.12.2020](#)).

Per espressa disposizione normativa, l'investimento massimo detraibile in tal caso non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000,00 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Principio di alternatività

Nell'ambito di un *question time* in Commissione Finanze alla Camera, è stato chiesto se l'alternatività tra la detrazione IRPEF "ordinaria" e quella in regime "*de minimis*" debba intendersi in senso relativo o assoluto e, segnatamente, se in caso di investimenti di ammontare superiore a 100.000 euro la detrazione del 50% si applichi entro il limite di 100.000,00 euro, con la possibilità di fruire della detrazione del 30% sulla parte eccedente, oppure se, superato tale limite, l'investimento debba essere agevolato con meccanismo rigidamente alternativo applicando la detrazione del 30% ovvero, in sostituzione, quella del 50% nel limite di 100.000,00 euro.

La risposta all'interrogazione parlamentare ha fatto perno sul tenore letterale dell'[art. 29-bis](#) del DL 179/2012 e dell'[art. 1](#) co. 5 del DM 28.12.2020. Quest'ultima disposizione dispone che la detrazione in "*de minimis*" pari al 50% è alternativa rispetto a quella "ordinaria" pari al 30% e "*non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria*" (sul punto, cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 [n. 19](#), § 5).

Per cui, in applicazione di tale principio di alternatività, per investimenti superiori a 100.000,00 euro, il contribuente può fruire della detrazione in "*de minimis*" pari al 50% della somma investita fino all'importo massimo di 100.000,00 euro stabilito dal citato [art. 29-bis](#), oppure, in alternativa, della detrazione pari al 30% sulla somma complessivamente investita, entro l'importo massimo stabilito dall'[art. 29](#) del citato DL, pari ad un 1 milione di euro.

art. 1 co. 5 DM 28.12.2020 Ministero dello Sviluppo economico

art. 29 bis DL 18.10.2012 n. 179

art. 29 DL 18.10.2012 n. 179

Interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. 5-04587

Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2025 - "Per le start up innovative detrazioni "ordinaria" e in "de minimis" sempre alternative" - Alberti - Lubrano

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Start up innovative" - Alberti P. - Lubrano G.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Novità del DL 159/2025

Con il DL 31.10.2025 n. [159](#) sono state introdotte nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento in esame contiene apposite disposizioni aventi finalità promozionali, incentivanti e di potenziamento delle attività ispettive e di vigilanza.

Di seguito vengono analizzate alcune delle novità di maggior rilievo.

Revisione delle aliquote INAIL

L'[art. 1](#) del DL 159/2025 autorizza l'INAIL a effettuare, a decorrere dall'1.1.2026, la revisione:

- delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Sono escluse dal riconoscimento del *bonus* le aziende che hanno riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Requisiti per l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità

Il successivo [art. 2](#) del DL 159/2025 integra i requisiti richiesti alle imprese che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità (di cui all'[art. 6](#) co. 1 del DL 91/2014) e beneficiare del sistema premiale a esso collegato.

Tra l'altro, si richiede che le imprese agricole in questione:

- non abbiano riportato condanne penali per violazioni anche delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- non siano state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda sempre le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, viene riservata loro un'apposita dote finanziaria per realizzare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex [art. 11](#) co. 5 del DLgs. 81/2008.

Novità in materia di appalto, subappalto e "badge" di cantiere

L'[art. 3](#) del DL 159/2025 interviene in merito all'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, con particolare riferimento alla disciplina del c.d. "badge" di cantiere.

Innanzitutto, viene richiesto all'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di iscrizione nella "Lista di conformità INL" di cui all'[art. 29](#) co. 7 del DL 19/2024 (riservata alle imprese virtuose, prive di irregolarità e violazioni), di disporre in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, saranno tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento ex [art. 26](#) co. 8 del DLgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, sarà resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Decurtazione punti della Patente a crediti e modifiche al regime sanzionatorio

L'[art. 3](#) del DL 159/2025 interviene anche con riferimento alla procedura di decurtazione dei punti della patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili, di cui all'[art. 27](#) del DLgs. 81/2008.

Si ricorda che, di norma, le decurtazioni avvengono solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.

Ora, invece, secondo il novellato [art. 27](#) co. 7-bis del DLgs. 81/2008, per procedere alla decurtazione dei punti nelle ipotesi ricadenti nell'ambito della maxisanzione per il lavoro in "nero", non è più necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, quale provvedimento definitivo, ma sarà sufficiente la sola notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale viene contestata tale violazione in seguito ad attività ispettiva.

Viene precisato che tale disposizione si applica in relazione agli illeciti commessi a far data dall'1.1.2026, mentre per i periodi precedenti si applicano le previgenti disposizioni.

Inoltre, l'[art. 3](#) del DL 159/2025 inasprisce il regime sanzionatorio per le imprese che operano in cantiere con una patente con meno di 15 crediti oppure che ne sono del tutto sprovviste.

Sul punto, l'[art. 27](#) co. 11 del DLgs. 81/2008 prevede, per entrambe le ipotesi, l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori. Tuttavia, la novellata norma fissa una soglia minima a detta sanzione, la quale non può ora essere inferiore a 12.000,00 euro, anziché a 6.000,00 euro come da disposizione previgente.

Inoltre, nell'ottica di rendere più efficace la procedura di adozione del provvedimento di sospensione della patente, l'[art. 3](#) del DL 159/2025 ha integrato l'[art. 27](#) co. 8 del DLgs. 81/2008 chiedendo alle competenti Procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all'Ispettorato nazionale del Lavoro le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento in questione.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

L'[art. 14](#) del DL 159/2025 prevede che, dall'1.4.2026, i datori di lavoro privati richiedenti benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il co. 2 dell'[art. 14](#), sempre a decorrere dall'1.4.2026, dispone che le comunicazioni obbligatorie di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 510/96 potranno essere effettuate anche per il tramite del SIISL dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati di cui alla L. [12/79](#).

Inoltre, nei medesimi termini di cui al co. 1 dell'[art. 14](#), le agenzie per il lavoro saranno tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro gestite e potranno accedere alla piattaforma per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Le modalità attuative di tali previsioni saranno contenute in un successivo provvedimento ministeriale, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso DL [159/2025](#).

Ulteriori disposizioni

Il DL [159/2025](#) dispone poi un nutrito novero di misure in ambito di formazione e prevenzione. Tra queste, una attribuisce all'INAIL una dotazione di circa 35.000.000,00 di euro per realizzare interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Si prevedono poi misure di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Infine, si segnalano:

- una previsione normo-technica riguardante i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto;
- disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

art. 14 DL 31.10.2025 n. 159

DL 31.10.2025 n. 159

Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2025 - "Per le assunzioni agevolate, obbligatoria la pubblicità sul SIISL" - Andreozzi

Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2025 - "Badge di cantiere per monitorare gli ingressi dei lavoratori" - Pagano

Guide Eutekne - Lavoro - "Politiche attive del lavoro - Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)" - Andreozzi F.

Leggi in evidenza

IMMOBILI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 27.3.2025 N. 153452

IMMOBILI

CATASTO - Domande di volture catastali - Istituzione di un nuovo servizio telematico

L'[art. 22](#) del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha previsto un rafforzamento dei servizi digitali dell'Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento viene istituito un nuovo servizio telematico per la presentazione delle domande di volture catastali.

Istituzione e utilizzo del servizio telematico “Voltura catastale web”

Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile, dal 15.4.2025, il nuovo servizio “Voltura catastale web”, per la compilazione e la presentazione online delle domande di volture catastali, accessibile:

- previa autenticazione tramite SPID, carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ad esempio in caso di successione ereditaria;
- oppure da un soggetto al quale sia stata conferita un'apposita delega.

Il servizio può essere utilizzato anche dai rappresentanti di persone fisiche (es. genitori o tutori) o dalle persone di fiducia, che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.

Le domande di volture catastali devono essere trasmesse rispettando le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento o le successive modifiche che saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La documentazione da allegare alle domande di volture catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei per il suo inserimento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.

Altri servizi di presentazione delle domande di volture catastali

Il nuovo servizio “Voltura catastale web” sostituirà la presentazione delle domande di volture catastali mediante la procedura informatica “Voltura 2.0 - Telematica”, che continua ad essere disponibile fino a quando verrà dismessa.

Restano ferme le restanti modalità di presentazione delle domande di volture catastali, disciplinate dall'art. 3 co. 4 del DPR 26.10.72 n. 650 e dall'art. 3-bis del DLgs. 18.12.97 n. 463, vale a dire:

- mediante moduli cartacei da consegnare agli sportelli degli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate;
- con domande trasmesse tramite posta elettronica, anche certificata (PEC);
- mediante il modello unico informatico (MUI).

Pagamento dei tributi dovuti

Il pagamento delle somme dovute a seguito della domanda di volture catastali, i cui importi sono calcolati dal servizio “Voltura catastale web”, avviene utilizzando la piattaforma PagoPA.

I soggetti abilitati ai servizi di presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, di cui al provv. Agenzia del Territorio 22.3.2005, possono effettuare il pagamento anche mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate sul conto corrente unico nazionale, ai sensi del provv. Agenzia del Territorio 2.3.2007 e del provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 148004.

Ricevute

L'Agenzia delle Entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio telematico, l'avvenuta ricezione, il controllo e l'accettazione dei file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la registrazione, nonché la regolarità della dichiarazione presentata e l'avvenuto pagamento dei tributi dovuti.

In caso di scarto del file per uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche, viene fornito un apposito messaggio nell'area riservata.

Esame delle domande presentate

Le domande di volture catastali sono acquisite ed esaminate dall'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate che ha competenza territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della dichiarazione.